



# CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 16 SETTEMBRE 2019/1719 d.F.R. Delibera n.5

Pratica n.1.3.1 - 875/2019/XXIX

**Oggetto: Indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 16, comma 2 bis, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche così come introdotto dall'articolo 1 della Legge 17 maggio 2019 n. 78**

## IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri;  
visto l'articolo 16 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, così come modificato dall'articolo 1 della Legge 17 maggio 2019 n. 78 che introduce il comma 2 bis;

visto l'articolo 22, comma 1, del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n. 5 nel quale si dispone che le istanze di permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale siano presentate presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri allegando la documentazione indicata;

visto l'articolo 27 del Decreto Delegato n. 5/2016 nel quale si dispone che i provvedimenti per la concessione della residenza adottati dalla Commissione Consigliare Permanente Affari Esteri siano presi in carico dalla Gendarmeria Ufficio Stranieri o dal Dipartimento Affari Esteri;

tenuto conto che nella fattispecie introdotta non risulta espressamente indicato il soggetto che deve istruire l'istanza di residenza e la documentazione da allegare;

valutata la possibile affinità dell'iter procedimentale per la richiesta del permesso di soggiorno ordinario o della residenza di cui al comma 2 bis, dell'articolo 16 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche con quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del Decreto Delegato n. 5/2016;

ritenuto pertanto coerente e in via analogica applicare alla nuova fattispecie di permesso di soggiorno ordinario o residenza quanto previsto dagli articoli 22 e 27 del Decreto Delegato n. 5/2016, in considerazione anche di rendere, per quanto possibile, univoche le procedure in materia di concessione della residenza;

visto l'articolo 16, comma 2, lettera a), della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, anche ai fini di cui al comma 3, del medesimo articolo 16 e nell'esercizio della propria funzione di indirizzo;

adotta

il seguente indirizzo interpretativo dell'articolo 16, comma 2 bis, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche così come introdotto dall'articolo 1 della Legge n. 78/2019:



# CONGRESSO DI STATO

Seduta del 16 settembre 2019/1719 d.F.R.

Delibera n.5

Pratica n.1.3.1 - 875/2019/XXIX

il provvedimento di concessione del permesso di soggiorno ordinario o della residenza anagrafica ai titolari di permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale è depositato presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri con allegati i documenti previsti dall'articolo 22, comma 1, del Decreto Delegato n. 5/2016.

**Il Segretario di Stato**

*Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, del Dipartimento Affari Esteri, della Gendarmeria - Ufficio Stranieri*